

VERBALE DI ASSEMBLEA



Il giorno 03 del mese di Maggio nell'anno 2021, alle ore 19:30 si è riunita, presso la sede sociale sita in Ruvo di Puglia via P. Mascagni n° 3, l'Assemblea dei Soci dell'Associazione Culturale Bembè Scuola delle Arti Musicali e Performative, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Cambio denominazione Associazione;
- 2) Variazione Statuto;
- 3) VARIE ED EVENTUALI.

Sono presenti i soci: vedi allegato 1

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio Direttivo, Sig. Tommaso Scarimbolo, ricopre il ruolo di segretario il Sig. Aldo D'Introno che constatata la regolare convocazione dichiara validamente costituita, in prima convocazione, la presente assemblea.

CAMBIO DENOMINAZIONE ASSOCIAZIONE

Il Presidente Sig. Tommaso Scarimbolo discute sul cambio della denominazione dell'Associazione da "Associazione Culturale Bembè Scuola delle Arti Musicali e Performative" a "Bembè Scuola delle Arti Musicali e Performative - APS" in quanto obbligatoria la variazione di tipologia associativa. L'Assemblea approva all'unanimità quanto esposto dal Presidente.

VARIAZIONE STATUTO

Il Presidente Sig. Tommaso Scarimbolo illustra la variazione dello statuto in seguito al cambio denominazione.

L'Assemblea approva all'unanimità quanto illustrato dal Presidente.

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 21:00 previa stesura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente

Per presa visione:

Annalisa Lauciello	
Mariano Fracchiolla	
Domenico Carmine	

COSTITUZIONE E SCOPI

Articolo 1)

E' costituita, nel rispetto del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione denominata Bembè Scuola delle Arti Musicali e Performative, APS (Associazione Promozione Sociale), apartitica e aconfessionale, con sede in Via P. Mascagni n. 3 in Ruvo di Puglia (BA) - 70037, essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia. L'eventuale trasferimento di scuole non comporta modifiche al presente statuto ma obbliga solo alla comunicazione agli uffici di competenza.

Articolo 2)

L'Associazione può svolgere attività ricreative e culturali nonché nei settori della musica; comprese quelle discipline ed attività di carattere educativo, pedagogico, e di promozione sociale, attività di utilità sociale a favore degli associati come pure di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, oltre alle attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia di Associazioni. La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 3)

Attività di Interesse Generale:

- d.** Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e.** Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- f.** interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i.** organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j.** radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'art. 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- k.** organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l.** formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m.** servizi strumentali ad enti del Terzo Settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo Settore;

- q. alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, e successive modificazioni nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- t. agricoltura sociale, ai sensi dell'art. 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- v. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
- z. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Articolo 4)

L'attività è svolta come azione volontaria e può prevedere l'erogazione gratuita di denaro, beni o servizi o la produzione e scambio di beni e servizi.

Articolo 5)

L'Associazione potrà svolgere anche attività diverse da quelle di interesse generale, purché esse siano secondarie e strumentali ad esse. Il loro esercizio è subordinato e condizionato all'emanazione dei decreti ministeriali previsti dall'art. 6 d.lgs 117/2007.

Articolo 6)

L'Associazione ha sede in Ruvo di Puglia, (BA) - 70037 in via P. Mascagni, nr. 3. L'eventuale trasferimento della sede non comporta modifica al presente Statuto, ma l'obbligo di sua comunicazione agli Uffici competenti. Con delibera assembleare potranno essere istituite una o più sedi secondarie, la cui istituzione sarà comunicata al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Articolo 7)

L'associazione avrà durata illimitata. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dall'Atto Costitutivo cui è allegato. Può associarsi a Reti associative che svolgono attività d'interesse generale e di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli Enti del Terzo Settore, anche allo scopo di accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.

Articolo 8)

L'Associazione intende svolgere la predetta attività in favore dei propri associati, di loro familiari o terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività volontaria dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Tale attività potrà essere esercitata in queste forme o modalità.

Articolo 9)

Il patrimonio dell'Associazione potrà esser costituito da quote associative, attività di raccolta fondi, donazioni, lasciti, rendite patrimoniali, contributi pubblici o privati. Il patrimonio è utilizzato per l'attività statutaria al fine esclusivo del perseguimento delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale e specificatamente della attività di interesse sociale sopra indicata. Non è prevista ed è vietata la distribuzione anche indiretta di fondi e riserve comunque denominate ad associati lavoratori e collaboratori amministratori e altri componenti degli organi sociali anche in caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento del rapporto associativo.

Si considerano distribuzione indiretta di utili:

- La corresponsione a amministratori sindaci o a qualunque altro componente di organi sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività e alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiore a quelli previsti in enti che operano nelle medesime o analoghe condizioni.
- La corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzione o compensi superiori del 40% rispetto a quelli previsti per le medesime qualifiche dai Ccnl di categoria o di riferimento.
- L'acquisto di beni e servizi per corrispettivi superiori al valore nominale.
- Salvo che tali prestazioni non costituiscano l'oggetto della attività generale perseguita, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a condizioni più favorevoli di quelle di mercato a persone che a qualsiasi titolo operano per l'Associazione o ne fanno parte, così come a soggetti che effettuino erogazioni liberali a favore dell'Associazione e ai loro parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo grado o alle società a questi direttamente o indirettamente controllate o collegate.

Articolo 10)

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'ente e si impegnano per realizzarle, altre APS e anche altri enti del Terzo Settore a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle APS.

Non vi sono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati né la partecipazione sociale è condizionata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale. Non è possibile il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Articolo 11)

L'ammissione del socio è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato e annotata nel libro degli associati. Se decide di rigettare la domanda, l'Organo di amministrazione motiva la sua decisione e la comunica all'interessato entro 60 gg dalla ricezione della domanda. L'aspirante socio può entro 60 giorni dalla comunicazione chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea alla prima convocazione. Nel caso in cui il numero degli associati diventa inferiore a quanto stabilito dal d.lgs 107/2017, deve essere integrato entro un anno trascorso il quale l'Associazione sarà cancellata dal Registro unico e formulerà richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro.

Articolo 12)

Ciascun associato è tenuto a versare la quota associativa stabilita dall'assemblea soci annualmente, a rispettare il presente Statuto e a svolgere la propria attività in favore dell'ente in modo spontaneo e gratuito.

Articolo 13)

La qualità di socio viene meno in caso di recesso, esclusione o morte del socio. Il recesso deve essere comunicato in forma scritta all'Organo di amministrazione che ne prenderà nota nel Libro degli associati. L'esclusione del socio può essere decisa solo dall'Assemblea nel caso l'associato contravvenga a quanto previsto nel presente Statuto. Il socio potrà proporre le proprie giustificazioni.

Articolo 14)

Ciascun associato ha diritto di voto in Assemblea se iscritto da almeno n. 30 giorni, può eleggere gli organi sociali ed esservi eletto, ha il diritto di essere informato sull'attività dell'Associazione e può controllarne l'andamento visionando i libri sociali presso la sede sociale in qualunque momento e senza fornire specifiche motivazioni semplicemente facendone richiesta preventiva al Presidente.

Articolo 15) (I volontari)

L'Associazione opera prevalentemente mediante il lavoro volontario degli associati. I dati relativi ai volontari che prestano la loro opera in modo non occasionale all'Associazione saranno depositati dall'Associazione al Registro dei Volontari nelle modalità e nei tempi che saranno definiti dai Decreti ministeriali previsti. Coloro che prestano attività di volontari sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile a norma art. 18 d.lgs 117/2017. Può essere previsto un rimborso delle spese effettivamente sostenute dal Volontario purchè documentate e strettamente legate all'attività dell'Organizzazione. In casi specifici previsti dall'Organo di Amministrazione, è possibile erogare al Volontario un rimborso per spese autocertificate che non sarà comunque mai superiore a 10 euro giornalieri e non potrà mai superare l'importo di 150 euro mensili.

Articolo 16) (I Lavoratori)

L'assunzione di lavoratori subordinati o il conferimento di incarichi a lavoratori autonomi sono ammessi se necessario per perseguire le attività di interesse generale e le finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione. Il numero dei lavoratori impiegati non può essere superiore al 50% del numero dei volontari e al 5% del numero degli associati. La qualità di volontario dell'Associazione è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo o comunque retribuito svolto per conto dell'Associazione.

Articolo 17)

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- l'Organo di amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo.

Articolo 18) (L'Assemblea e la sua convocazione)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta a tutti i soci. Può essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea straordinaria va convocata in caso di modifica allo Statuto o di proposta di scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea va convocata almeno nr. volte 1 all'anno o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario o su richiesta motivata di almeno 75% dei soci; in questo caso l'assemblea dovrà aver luogo entro il mese successivo a quello della richiesta.

L'avviso di convocazione deve essere recapitato ai soci almeno 15 giorni prima così come data, ora e luogo di una eventuale seconda convocazione. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede sociale, ogni socio può chiederne di prenderne visione.

Articolo 19) (Poteri dell'Assemblea)

L'Assemblea nomina e revoca i componenti degli organi sociali e delibera sulle loro responsabilità promuovendo se del caso azioni di responsabilità nei loro confronti; approva il bilancio di esercizio, delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo e dello Statuto, delibera lo scioglimento la trasformazione la fusione la scissione dell'Associazione, sulla esclusione degli associati e sugli altri oggetti attribuiti dalla legge dall'Atto costitutivo o dallo Statuto.

Articolo 20) (Voto in Assemblea)

In via ordinaria le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. Qualora in sede di prima convocazione il quorum necessario per la validità della seduta (la presenza di almeno metà degli associati) non sia raggiunto, l'assemblea in seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le delibere volte a modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto richiederanno per la loro validità la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio sarà invece necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Articolo 21) (Voto per delega o a distanza)

Ciascun associato ha un voto. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati conferendo delega scritta. A ciascun associato possono essere conferite al massimo tre deleghe, cinque deleghe se alla convocazione dell'Assemblea l'Associazione avrà oltre 500 soci. Il voto può essere espresso anche in forma elettronica via posta certificata con l'utilizzo della firma digitale.

Articolo 22) (Organo di Amministrazione)

L'Organo di Amministrazione è composta da 7 membri scelti dall'Assemblea nella maggioranza tra i propri associati.

Dura in carica nr. 3 anni. Non è ammessa la loro rielezione. All'Organo di amministrazione spettano tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea. Spetta all'Organo di amministrazione redigere e presentare all'Assemblea un rapporto annuale sull'attività dell'Associazione nonché un rendiconto annuale consuntivo e preventivo.

In materia di conflitto di interessi, si applica ai componenti dell'Organo di controllo quanto previsto dall'articolo 2475-ter del Codice Civile.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo X (Il Consiglio Direttivo)

Organo di amministrazione e di gestione dell'Associazione è il Consiglio Direttivo, composto dal Presidente e da un numero di minimo 3. Dura in carica nr. 3 anni e può essere rieletto.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o su richiesta di almeno nr. 7 membri ed è validamente costituito quando sono presenti almeno nr. 4 componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. La convocazione contenente l'ordine del giorno, la data e la sede della riunione deve essere inviata con qualsiasi mezzo di comunicazione ai membri almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di comprovata urgenza anche entro tre giorni.

Il Consiglio Direttivo:

- a) approva il rendiconto consuntivo ed il conto preventivo annuali, che devono essere predisposti dal Tesoriere, visti dall'eventuale Organo di controllo e sottoposti all'approvazione definitiva dell'Assemblea.
- b) elabora e dà esecuzione alle linee generali programmatiche delle attività approvate dall'Assemblea;
- c) delibera in via preventiva su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione da demandare all'approvazione definitiva dell'Assemblea;
- d) redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività svolte dall'Associazione;
- e) si occupa di risolvere eventuali controversie che possano insorgere fra l'Associazione ed i Soci;
- f) provvede sulla domanda di iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

Articolo Y (Il Segretario)

Il Segretario viene eletto dal Consiglio Direttivo al proprio interno, dura in carica nr. 3 anni e può essere rieletto. Il Segretario sotto la direzione ed il controllo del Presidente e del Consiglio Direttivo ha il compito di tenere aggiornati e conservare i libri generali dell'Associazione, che comprendono:

- a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, nel quale sono trascritti i relativi verbali, che, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, hanno valore di atto pubblico;
- b) i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo;
- c) il libro dei Soci, contenente i loro dati anagrafici, gli indirizzi, le email e i numeri telefonici.

Articolo Z (Il Tesoriere)

Il Tesoriere viene eletto dal Consiglio Direttivo al proprio interno, dura in carica nr. 3 anni e può essere rieletto. Ha la responsabilità della gestione amministrativa-contabile dell'Associazione. A tale scopo deve possedere specifiche conoscenze in materia di rendicontazione. Gestisce direttamente il conto corrente bancario su procura scritta del Presidente. Provvede alla regolare tenuta dei libri contabili dell'Associazione con la registrazione di tutte le entrate e le uscite; rimette ad ogni socio l'estratto conto sul pagamento di quote e contributi e provvede alla loro riscossione; provvede a pagare le spese di gestione dell'Associazione, per la cui prova conserva assegni e altri documenti; redige il rendiconto consuntivo ed il conto preventivo da sottoporre al visto del Revisore dei Conti. Compete al Tesoriere la redazione annuale della documentazione necessaria a fini fiscali, nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 23 (Il Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede l'Organo di amministrazione e l'Assemblea ha il potere di convocare sia in caso di riunione ordinaria che straordinaria.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione cessa per scadenza di mandato dimissioni o per decisione dell'Assemblea.

Articolo 24 (Gli organi di controllo)

Qualora ricorrano le fattispecie previste dall'articolo 30 del d.lgs 117/2017 l'Associazione si doterà di un Organo di controllo formato da un revisore contabile iscritto al relativo Registro. L'Organo di controllo verifica l'osservanza della finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale vigila sull'osservanza della legge e degli Statuti dell'Associazione, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza

dell'assetto amministrativo contabile e organizzativo, sul funzionamento dell'Associazione e sulla conformità alle linee guida dell'eventuale bilancio sociale.

Le decisioni dell'Organo di controllo in caso di disaccordo fra i componenti sono prese a maggioranza. Qualora si verifichi una situazione di parità prevale la posizione sostenuta o appoggiata dal Presidente.

Ai componenti dell'Organo di controllo sono concessi tutti i poteri ispettivi e di controllo necessari. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 25 (Bilanci e scritture contabili)

I bilanci dell'Associazione decorrono dal 1 Gennaio di ogni anno e sono redatti secondo le disposizioni degli articoli 13 e 87 del d.lgs 117/2017.

Il bilancio predisposto dell'Organo di amministrazione è redatto nei casi e nei modi previsti dall'art. 14 del d.lgs 117/2017. Il bilancio sociale sarà redatto nei casi e nei modi previsti dal d.lgs 117/2017.

Articolo 26 (Scioglimento dell'Associazione)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso dall'Assemblea straordinaria. In tal caso il patrimonio residuo sarà devoluto ad altri enti del Terzo Settore secondo l'art. 9 del d.lgs 117/201, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 27 (Iscrizione al Registro Unico)

L'Associazione è attualmente registrata presso il Registro delle Associazioni di Promozione Sociale (indicare estremi). Non appena sarà divenuto operativo il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore sarà iscritta in quest'ultima. Contestualmente gli amministratori richiederanno l'acquisizione della personalità giuridica.

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, che si compone di nr. 7 fasciate su nr. 4 fogli si rinvia alle norme del Codice civile e del Codice del Terzo Settore.

Letto, confermato e sottoscritto in Ruvo di Puglia, il 03.05.2021

Presidente:

Segretario:



ASSISTENTE TRIBUTARIO*
Cosimo Camporeale
"Firma su delega del Direttore Provinciale"
Daniela Lopezole



MAI 22/7/2021
P. 920 LMR 3
Euro 220 / 00
DV RENTRATI 100